

7. La mobilità

7.1. Le barriere architettoniche

7.1.1. Definizione e principi generali

La definizione sintetica di barriera architettonica la troviamo nel d.m. 236/89, art 2. ed è così riassumibile :

- a - gli ostacoli fisici che limitano e impediscono la mobilità dei cittadini, (quindi non solo dei disabili) e in particolare ovviamente tutti coloro che hanno capacità motorie ridotte o nulle;
- b - gli ostacoli che impediscono l'utilizzo di attrezzature e servizi (impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni, ecc.)
- c - la mancanza di dispositivi tecnici che impediscono ai disabili sensoriali, (ciechi e sordomuti in particolare), l'orientamento e il riconoscimento di luoghi e fonti di pericolo, (per es.: predisposizione di tastiere con numeri in rilievo dei piani per l'ascensore e avvisatori acustici per i semafori, ecc.).

7.1.2. Riferimenti legislativi

La prima normativa legislativa è contenuta negli art. 27 e 28 ex legge 118/71

L'art. 27 prevede che:

- a) le nuove costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere architettoniche;
- b) in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili;
- c) in tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
- d) gli alloggi dell'edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

L'art. 28, comma 1 lettera b, insiste particolarmente sulla necessità di rimuovere gli ostacoli negli edifici scolastici, per permettere l'accesso a ragazzi disabili.

7.1.3. Caratteristiche tecniche da rispettare per consentire l'accesso alle persone disabili, temporanee e permanenti negli edifici pubblici (d.p.r. n. 384/78, attuativo della legge n. 118/71)

La legge 118/71 rinviava l'attuazione di questi dettami legislativi ad un provvedimento attuativo, provvedimento che ha tardato 7 anni.

Parliamo del d.p.r. 384/78; decreto che fissa misure e caratteristiche tecniche che debbono avere gli scivoli, i parcheggi, gli accessi ecc...

a titolo indicativo :

- Opere esterne all'edificio (titolo II artt.3-6)

- Marciapiedi e percorsi pedonali:
 - larghezza minima m. 1,50
 - pavimentazione antisdrucchiolevole
 - dislivello massimo dal piano stradale di cm 15
 - scivolo per accedere al marciapiede: larghezza m. 1,50 - pendenza max 15%

Accessi

- larghezza minima m 1,50
- zona antistante l'ingresso minimo m. 1,50

Scale

- altezza gradini max cm 6
- piani antisdrucchiolevoli
- corrimano altezza cm 90
- parapetti altezza m. 1

Scivoli o rampe

- pendenza max 8%
- pianerottolo ogni 10 m di lunghezza della rampa, di 1,50 m. minimo di dimensione

Piattaforma di distribuzione

- superficie minima mq. 6 con il lato più corto non inferiore a m. 2

Parcheggi

- scivoli di raccordo con i marciapiedi o passaggi pedonali
- larghezza della piazzola m 3 (per permettere al disabile di salire in auto con la carrozzella).

Ulteriori chiarimenti si possono trovare nelle seguenti circolari del Ministero dei Lavori Pubblici:

- N° 1270 del 28/6/79
- N° 310 del 7/3/80
- N° 1030 del 13/6/83

7.1.4. Caratteristiche tecniche da rispettare per consentire l'accesso alle persone disabili, temporanee e permanenti negli edifici privati

Titolo III^A struttura edilizia in genere (art. 7-16)

Porte

- larghezza minima cm. 85, (dimensione ottimale: cm.90)
- in caso di porte successive deve essere assicurato un interspazio di m.1,50
- maniglie ad una altezza di 90 cm. circa

Servizi igienici

Almeno uno dei servizi igienici previsti deve essere accessibile e riconosciuto da apposito segnale sulla porta.

- le dimensioni minime devono essere di 1,80 x 1,80 m.

- tazza wc ad altezza massima di cm 50
- lavabo ad altezza massima di cm 80
- corrimano orizzontali continui ad altezza massima di cm 80, distanti dalla parete di cm 5
- deve essere installato un campanello elettrico

Ascensori

- in tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere dotato di ascensore;
- dimensione minima della cabina: m. 1,50 di lunghezza per m. 1,37 di larghezza;
- porta scorrevole automaticamente con un'apertura di cm. 90;
- tastiera dei piani con i numeri in rilievo o in braille;
- segnalazione acustica di arrivo al piano;
- tastiera all'altezza massima di 1,20 m. da terra.

Comandi elettrici e di segnalazione

- Tutti i comandi elettrici, (interruttori, prese, campanelli di segnalazione, ecc), debbono essere ad una altezza massima da terra di 90 cm.
- Nonostante una normativa così dettagliata, gli enti pubblici erano restii alla loro applicazione, ciò dovuto a scarsità di risorse e, soprattutto, alla mancanza di sensibilità nei confronti delle problematiche dell'handicap.
- Tanto è vero questo, che il legislatore si vide costretto ritornare in argomento con un provvedimento che prevedeva sanzioni per chi non rispettava la normativa e finanziamenti per chi intendeva applicarla.
- Ci riferiamo alla legge 41 del 28/2/86 (legge finanziaria) - art.32 commi: 20-21-23-24-25. Normativa confermata e ampliata dalla legge 104/92 art. 24.
- In particolare, stabilisce: "*....tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 13/89sono eseguite in conformità delle disposizioni di cui alla legge 118/71 e del dpr 384/78.....*"
- Segue il comma 3 che stabilisce come debbono essere presentati i progetti, la cui approvazione è subordinata al rispetto delle norme di cui al comma 1. Non solo, si stabilisce che il progetto debba essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alla legislazione in materia. Il comma 7 stabilisce sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti, qualora l'edificio pubblico o privato aperto al pubblico, sia in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.
- Infine l'art. 23 legge 104/92 detta disposizioni per agevolare l'accesso alle attività sportive, turistiche e ricreative, in particolare:
 - Enti Pubblici e il Coni, debbono adeguare gli impianti sportivi di loro proprietà, (comma 2).
 - Gli stabilimenti balneari debbono adeguare le strutture ai sensi del dpr 236/89 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 9 legge 13/89, (comma 3).
 - Le società che gestiscono le autostrade debbono adeguare gli impianti ai sensi del su citato decreto ministeriale (comma 4).
 - Viene prevista la chiusura degli esercizi pubblici, nel caso i gestori discriminino i disabili, norma che risente chiaramente, di noti fatti accaduti in occasione delle ferie estive nelle nostre riviere, (comma 5).

7.1.5. Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

"...Le principali disposizioni contenute nella L.13/89 ed integrate dalla L. 62/89, e circolare del Ministero Lavori Pubblici del 22/6/89 n°1669, si applicano a tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o da ristrutturare, sia di proprietà privata che quelli di edilizia pubblica convenzionata....." (art 1 comma 1 L.13/89)

Cosa debbono prevedere i progetti (L.13/89 comma 3 art. 1

- tutte le parti comuni di qualsiasi edificio privato debbono permettere l'accesso di persona in carrozzella. Così come gli accessi alle singole unità immobiliari;
- rampe scale che permettano l'installazione di servo scala o ascensore. Obbligo di prevedere l'ascensore se la costruzione ha oltre tre piani fuori terra, accesso all'ascensore in piano, (senza gradini).

Cosa dice la legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche da attuare negli edifici esistenti

Parti comuni nei condomini

Nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità, deve sottoporre all'approvazione dei condomini le innovazioni che intende apportare.

Nel caso l'assemblea approvi, le spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per iscritto, il disabile o il suo tutore può installare, a sue spese, servoscala, nonché strutture facilmente rimovibili. Può anche modificare l'ampiezza della porta d'accesso per rendere più agevole l'ingresso agli edifici, garage o ascensori. (L.13 art.2 comma 2).

Modifica interna di alloggio in affitto

Se le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo autorizzazione del proprietario e le spese sono a carico del conduttore.

Per le misure minime da rispettare onde rendere accessibile un appartamento, si rimanda a quanto indicato nel c.m. 236/89.

Vale infine la pena di richiamare due concetti fondamentali per l'autonomia del disabile espressi nella c.m. 236/89:

- Accessibilità come possibilità delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizione di sicurezza ed autonomia.
- Visibilità come possibilità di accedere agli spazi di relazione ed almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono da considerarsi spazi di relazione: gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio o dei luoghi di lavoro, (mense), servizio ed incontro, nei quali la persona entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Da quanto sopra riportato, si deduce che tutte le aziende soggette all'obbligo di assumere disabili debbono avere accessibile e visitabile :

- il settore produttivo
- gli spogliatoi
- almeno un servizio igienico
- la mensa.

Per una disamina completa sulla progettazione per garantire l'accessibilità ai disabili, rimandiamo alla circolare sopra citata.

7.1.6. Agevolazioni fiscali per interventi di eliminazione di barriere architettoniche

La legge 13/89 (art.9) prevede contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Tali contributi possono essere concessi al singolo portatore di handicap o al condominio.

E' importante rilevare che la legge 62/89, (che integra la legge 13/89), ha introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone disabili.

Il contributo è concesso in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta e varia a seconda dell'incremento della stessa. (art.9 comma 2).

I contributi sono cumulabili con altri eventualmente concessi al singolo o al condominio, al centro o istituto residenziale.

Come richiedere il contributo (L. 13/89 art. 8 e 11)

Le domande per i contributi debbono essere presentate entro il primo marzo di ciascun anno.

Alla domanda deve essere allegato :

- . certificato medico, in carta libera, attestante l'handicap;
- . dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'ubicazione della propria abitazione o sede del centro o istituto, nonché le difficoltà di accesso .

A completamento dell'informazione, segnaliamo che le seguenti Regioni hanno deliberato contributi e facilitazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le regioni di cui siamo a conoscenza che erogano contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono le seguenti :

Abruzzo
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Marche
Sardegna
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Veneto

Ci sembra superfluo annotare che prima di progettare o di intraprendere lavori di abbattimento delle barriere si rende necessaria una verifica presso gli assessorati competenti per capire le disponibilità di bilancio e le modalità burocratiche per accedere ai contributi.

7.1.7. Uffici postali agibili per tutti

L'Ente Poste Italiane (EPI) in applicazione dell'art. 2 comma 1, del DPCM del 30 gennaio 1996 (G.U. n.33/96), inerente la "Carta della qualità del servizio pubblico postale" promuove, a favore dei portatori di *handicap*, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli".

Accessi facilitati, sportelli abbassati, rilevatori ad impulsi per spostarsi con più facilità, sono gli interventi che le Poste hanno programmato per ridisegnare i loro uffici "ricordandosi" di chi è in difficoltà.

Il Piano d'Impresa delle Poste prevede che alcune migliaia di uffici postali italiani saranno ammodernati attraverso interventi di manutenzione straordinaria o di completo rifacimento.

Per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche, le Poste Italiane doteranno gli accessi degli uffici postali di nuova concezione con un accesso facilitato per i disabili ed almeno uno sportello con un piano di lavoro più basso e quindi più facilmente accessibile. Per lo stesso motivo anche il cash dispenser sarà collocato ad un'altezza inferiore al solito.

All'ingresso dell'ufficio postale una mappa tattile aiuterà i non vedenti a capire com'è organizzato l'ufficio, mentre un percorso in rilievo disegnato sul pavimento della sala potrà aiutarli a raggiungere lo sportello.

L'ufficio postale sarà inoltre dotato di un sistema di trasmissione di impulsi che guidi i non vedenti dotati di uno specifico "rilevatore" all'interno dell'ufficio; i primi due uffici rinnovati secondo il nuovo modello: sono entrambi a Roma, in corso Vittorio Emanuele II n° 334 ed in via della Scrofa n° 61.

I disabili che utilizzano il consueto Ufficio Postale, in attesa che l'EPI realizzi il suo Piano di ammodernamento, possono evitare code esponendo, in tutta riservatezza, il proprio disagio e/o difficoltà al Direttore dell'Ufficio, che impartirà disposizioni precise ai suoi più stretti collaboratori, con autorizzazione a voler dare precedenza nelle code di sportello.

7.2. La mobilità dei disabili con i mezzi pubblici

7.2.1. Principi generali

Trasporto dei disabili e barriere architettoniche sono un connubio quasi inscindibile. Infatti, sono molto limitate le possibilità per i disabili di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, in quanto, a far da contraltare al basso indice di attuazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche, c'è la scarsa sensibilità degli Enti addetti al trasporto, pubblico o privato, di adattare i propri mezzi per facilitare la mobilità dei disabili.

Già la legge n. 118/71 disponeva, all'articolo 27, che «i servizi di trasporto pubblico e in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti».

La legge n. 104/92, nell'articolo 26, impone a Regioni e Comuni di assicurare la mobilità delle persone disabili e di supplire con adeguati mezzi alla carenza del trasporto pubblico laddove è mancante.

La legge n. 21/92 sancisce l'accesso dei disabili sui taxi e prevede che i Comuni, in attuazione alla legge n. 118/71, devono regolamentare il numero e i tipi di veicoli, anche taxi, da attrezzare al trasporto dei disabili. Ne consegue che i mezzi di trasporto pubblici devono essere attrezzati e adeguati alle differenti disabilità, e garantire servizi di qualità e sicurezza durante gli spostamenti (d.p.r. n. 503/96).

È auspicabile che ciò avvenga con molta celerità e che le amministrazioni locali si dotino di mezzi accessibili a tutti, anche per ricavare un notevole risparmio, perché il trasporto speciale (riservato solo ai disabili) è più oneroso e meno efficiente del trasporto integrato (adattato anche all'accesso dei disabili), e il cui sviluppo rappresenta un indice significativo della civiltà di una comunità.

Per legge i bus che cessano l'attività devono essere sostituiti da bus accessibili, e in effetti in molte città d'Italia sono già in uso autobus accessibili anche ai disabili motori (dotati di pedana che fuoriesce dal mezzo e si posa sul marciapiede per ridurre i dislivelli esistenti), con esposto il simbolo dell'accessibilità, l'omino su sedia a rotelle.

Prima di uscire, però, per evitare sorprese, si consiglia di telefonare all'ufficio informazioni dell'Azienda trasporti che gestisce il servizio pubblico, chiedendo delucidazioni sui turni degli autobus accessibili anche ai disabili motori, e se tali mezzi sono effettivamente utilizzabili.

Per la metropolitana vale quanto prescritto all'articolo 24 del d.p.r. 503/96:

- avere almeno tre posti a sedere, riservati a persone con limitate capacità motorie in prossimità della porta di uscita; consentire l'accesso dalla porta di uscita alle persone con ridotta capacità motoria;
- avere, all'interno di almeno un'autovettura del convoglio, una piattaforma riservata di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio, dotata di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote;
- agevolazione dell'accesso e stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambolanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana).

Queste misure non sono, però, sufficienti ad assicurare anche l'agibilità ai non vedenti che vogliono utilizzare la metropolitana. Le porte delle vetture, comandate dal guidatore, vanno chiuse solo quando tutte le persone, comprese quelle che si muovono lentamente, sono salite, per cui è opportuno, e in questo ci si affida al senso civico di tutti, che le persone con difficoltà salgano per prime, quando le porte sono sicuramente aperte.

I disabili cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, durante i viaggi con i mezzi di trasporto pubblico hanno diritto alla gratuità del viaggio dell'accompagnatore, inclusi i cani guida per i privi di vista.

Regioni, Province e Comuni sovente consentono tariffe gratuite o agevolate (spesso calcolate in virtù della percentuale d'invalidità e reddito) per il trasporto dei disabili su mezzi di trasporto pubblico.

7.2.2. Viaggiare in treno

Le Ferrovie dello Stato (FF.SS.) offrono diverse agevolazioni per l'utilizzo del treno da parte dei disabili.

Centro di accoglienza

È presente in 179 stazioni e offre servizi di assistenza per risolvere le svariate esigenze di viaggio in treno dei portatori di handicap. Su richiesta del cliente organizzano l'assistenza per il viaggio nella

stazione di partenza e in quella di arrivo e dispongono i servizi per:

- informazioni sui servizi ferroviari, anche di quelli in offerta;
- prenotazione di posti ordinari e attrezzati;
- accompagnamento e aiuto dall'ingresso della stazione al treno;
- accompagnamento e aiuto dalla discesa dal treno sino all'uscita della stazione o ad altro treno coincidente;
- disponibilità gratuita della sedia a rotelle per gli spostamenti all'interno della stazione;
- segnalazione richiesta di «servizio ristoro al posto» sui treni forniti di carrozza ristorante;
- accompagnamento e aiuto nella salita e discesa dai carrelli elevatori, se disponibili;
- servizio, a richiesta, di portabagagli a mano (un collo).

Per usufruire dei servizi di assistenza occorre telefonare o recarsi al centro di accoglienza della stazione di partenza negli orari di apertura degli sportelli:

- almeno 24 ore prima della partenza del treno scelto, per i viaggi nazionali;
- almeno tre giorni lavorativi prima della partenza del treno scelto, per i viaggi internazionali.

È consigliabile presentarsi in stazione almeno 45 minuti prima della partenza per ottenere il massimo dell'assistenza prevista.

In alcune stazioni (Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Padova, Venezia), è organizzato un servizio di trasporto a pagamento dal domicilio all'ingresso in stazione e viceversa, in caso di utilizzo di un treno Eurostar Italia.

Per usufruire del servizio occorre telefonare al Centro di accoglienza, o allo sportello, comunicando tutti i dati relativi al viaggio, almeno sei ore prima della partenza del treno, e non oltre le ore 19 del giorno precedente, per i treni dell'indomani in partenza fino alle ore 11.

Le FF.SS. stanno avviando un restyling per adeguare le strutture e i servizi della rete ferroviaria, al fine di garantire la massima autonomia, mobilità e comforto per tutti i passeggeri.

Dato, però, che la maggior parte delle stazioni sono di vecchia costruzione, che il materiale rotabile è percentualmente obsoleto e che i fondi per la ristrutturazione non sono sufficienti a garantire la «messa a norma» in tempi «accettabili», molti cittadini disabili e/o anziani, clienti delle FF.SS., stanno incontrando parecchi inconvenienti, in attesa della «totale» messa a norma delle strutture.

Privi di risultati tangibili sono anche i corsi di formazione del personale front line, che hanno coinvolto le Associazioni dei disabili, per accogliere, conversare, accompagnare adeguatamente, ed essere di fattivo aiuto al passeggero disabile in ogni fase di permanenza nella stazione e/o a bordo del treno, compresi l'incarozzamento e la discesa.

Solo i treni di nuova costruzione e/o ristrutturati hanno spazi idonei ad accogliere il cittadino deambulante su sedia a ruote, e sono dotati di ritirate (WC) attrezzate ad accogliere il passeggero in carrozzina, ma con effetti pratici quasi nulli, perché il personale addetto all'incarozzamento e alla discesa del passeggero disabile nella maggioranza dei casi non è dipendente FF.SS., ma di una ditta appaltatrice.

Per questi motivi le FF.SS. si sono impegnate a far sì che tutto il personale addetto all'accoglienza dei clienti con esigenze particolari dovrà seguire corsi di formazione specifici (come già avviene per il personale FF.SS.), al fine di garantire il minor disagio possibile al cliente.

Nella stazione

a. Accesso.

In molte stazioni, i marciapiedi e le biglietterie sono predisposti per permettere l'accesso a disabili in carrozzella; dove invece le barriere non sono ancora state abbattute, il personale di assistenza è a disposizione per il superamento di eventuali difficoltà e ostacoli.

b. Biglietteria telefonica.

È un servizio attivo in tredici città italiane. Chiamando almeno 24 ore prima della partenza, si può prenotare e ricevere al proprio domicilio, con una maggiorazione di £. 4000, il biglietto ferroviario per i viaggi a media e lunga percorrenza. Il servizio permette anche di concordare la modalità di pagamento. Il servizio è attivo dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; nel caso la linea telefonica risulti occupata, un sistema di ricezione automatica consente di lasciare il proprio recapito telefonico e di essere contattati quanto prima.

c. Biglietteria telematica

Il servizio consente, per via telematica, di prenotare e acquistare biglietti ferroviari Trenitalia, tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 24, pagando con la carta di credito e ricevendo il biglietto a domicilio; oppure è possibile servirsi dei distributori Self presenti nelle stazioni ferroviarie.

d. Agevolazioni tariffarie

A. Carta Blu.

Le persone disabili, titolari dell'indennità di accompagnamento e/o di comunicazione, residenti e domiciliati in Italia, possono richiedere la Carta Blu consegnando al Centro di accoglienza o alla biglietteria copia della documentazione probatoria del proprio stato.

La Carta Blu è una tessera nominativa che offre al viaggiatore disabile con diritto all'accompagnamento la possibilità di acquistare un biglietto ferroviario valido per due persone (viaggio gratuito per l'accompagnatore), con esclusione dei supplementi eventualmente previsti (cucette, vagone letto ecc.).

Il costo del supplemento varia in relazione al tipo di treno prescelto, e il costo intero è valido per due persone. La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie; è valida anche nei collegamenti marittimi delle FF.SS. da e per la Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile. Sui treni ETR (pendolino), la prenotazione è gratuita per un solo posto, fermo restando il pagamento per intero e da ogni singolo viaggiatore, dei servizi speciali offerti su tali treni (ristorazione, distribuzione giornali, ecc.).

La Carta Blu non può essere utilizzata da viaggiatori titolari di altre agevolazioni (non vedenti, invalidi di guerra e per servizio).

B. Concessione speciale 3a (per i ciechi).

Le persone con una capacità visiva di un decimo corretto, in entrambi gli occhi, riconosciuta dalla Commissione Medica di Accertamento dell'Invalidità Civile dell'ASL usufruiscono della concessione speciale 3a, che consiste di una tessera (mod. 28T/C, valida 5 anni), per i viaggi del cieco, e di apposite richieste (mod. 28) per i viaggi isolati dell'accompagnatore.

La tessera e le richieste per i viaggi isolati dell'accompagnatore sono rilasciate dalle seguenti associazioni:

- Unione Italiana Ciechi;
- Istituto Governativo di Istruzione Professionale per ciechi Paolo Colosimo, con sede a Napoli;
- Associazione Nazionale Privi della Vista, con sede a Roma;
- Associazione Italiana Ciechi di Guerra, con sede a Roma.

Informazioni più dettagliate sull'utilizzo della concessione sono contenute in uno speciale opuscolo in braille, disponibile presso i Centri di accoglienza delle maggiori stazioni.

C. Concessione speciale 8a (per i grandi invalidi di guerra e per servizio).

Le caratteristiche diverse delle tessere per il rilascio della concessione speciale 8a agli invalidi di guerra e per servizio (cittadini italiani residenti in Italia) sono individuate e disciplinate da un'apposita normativa di legge.

Le informazioni sulle modalità di acquisto del biglietto e prenotazione del posto possono essere richieste ai Centri di accoglienza e/o alla biglietteria di stazione.

D. Carta d'Argento.

È una carta nominativa che le FF.SS. rilasciano, su presentazione di documento d'identificazione, a chi ha compiuto 60 anni d'età; ha validità di un anno dalla data del rilascio e dà diritto allo sconto del 30% sui biglietti di prima classe e del 20% sui biglietti di seconda classe. Sono a carico del titolare della Carta d'Argento la prenotazione a pagamento e i servizi accessori al viaggio (cucette, vagone letto, ristorazione ecc.).

La riduzione sul costo del biglietto si ottiene esibendo la Carta d'Argento alla biglietteria. In treno, insieme con il biglietto, occorre esibire Carta e documento d'identificazione.

E. Bambini disabili

Tra i 4 e i 12 anni possono usufruire di un biglietto ridotto del 50%, al pari degli altri bambini (invece l'accompagnatore non paga il biglietto).

F. Trasporto su sedia a rotelle

Il disabile ha diritto al trasporto gratuito della sedia a rotelle. I viaggiatori su sedia a rotelle devono fare richiesta telefonica per l'assistenza, la prenotazione dei posti attrezzati e l'uso del carrello elevatore (per le stazioni dove è disponibile e utilizzabile), spiegando se viaggiano con sedia a rotelle propria, o se intendono usufruire della sedia a rotelle messa a disposizione da Trenitalia.

Presso il Centro di accoglienza sono disponibili, dietro richiesta, una o due sedie a rotelle per il servizio di accompagnamento all'interno della stazione di partenza (o coincidenza) per raggiungere il treno prescelto, e all'uscita per raggiungere altri mezzi di trasporto (taxi, vettura privata, mezzo pubblico).

Chi viaggia con sedia a rotelle di tipo rigido (o pieghevole) può utilizzare i treni che dispongono di carrozze attrezzate, riconoscibili all'esterno dal pittogramma internazionale (simbolo dei disabili); in assenza di tale possibilità, occorre concordare con il Centro di accoglienza la soluzione più adeguata.

Il disabile che utilizza una sedia a rotelle pieghevole, e con possibilità di trasferirsi su un posto ordinario, può utilizzare anche carrozze ordinarie, previo accordo con il Centro di accoglienza sulle eventuali modalità di assistenza.

Il disabile che utilizza una sedia a rotelle con motore a scoppio può viaggiare solo sui treni provvisti di vano bagaglio, per cui è consigliabile informarsi, telefonando al Centro di accoglienza, per individuare il treno adatto.

G. Trasporto dei viaggiatori disabili in treno

Nelle stazioni in cui è stato attivato il Centro di accoglienza, la salita e la discesa dal treno del viaggiatore su sedia a rotelle avviene mediante un carrello elevatore a terra, manovrato da personale incaricato dalle FF.SS.

Nella composizione dei treni principali, anche Intercity, Eurocity, Eurostar, una carrozza dispone di posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle o che hanno necessità di viaggiare in posizione sdraiata, più due accompagnatori. Lo spazio della carrozza destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle è provvisto di: servizi igienici adeguati, zona viaggio con ampio finestrino e vari accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata personale). Su queste carrozze, individuate da apposito pittogramma internazionale, non sono ammesse sedie a rotelle con motore a scoppio.

Sui treni forniti di servizio di ristoro, il passeggero disabile può consumare il pasto direttamente al posto occupato, senza maggiorazione del prezzo di listino, sempre che sia stato interessato il Centro di accoglienza.

7.2.3. *Trasporto dei disabili in aereo*

In molti aeroporti ci sono servizi di informazione e assistenza a favore dei disabili denominati «sala amica» o *courtesy corner*, dove è possibile essere assistiti per tutte le pratiche connesse ai viaggi aerei. La Commissione europea ha predisposto un pacchetto di misure per facilitare i viaggi aerei dei disabili, ma l'adozione è a discrezione delle compagnie. L'assistenza dei disabili, sia a terra che durante il volo, è regolamentata da specifiche disposizioni delle Compagnie aeree.

Molte compagnie aeree consigliano al disabile di avvertire prima dell'arrivo in aeroporto, in modo da predisporre l'assistenza, ma l'avvertenza non è obbligatoria. Molte compagnie chiedono al disabile di presentare, all'imbarco, una documentazione sulle proprie condizioni di salute, controfirmata dal medico curante; esistono infatti delle limitazioni, imposte per ragioni di sicurezza, sul numero dei disabili da imbarcare.

Se il disabile si sposta su sedia a rotelle pieghevole di sua proprietà, il trasporto della stessa è gratuito e la compagnia aerea è tenuta, ove possibile e su richiesta, a collocare in cabina la sedia; lo stesso vale anche per il cane guida.

Quasi tutti i regolamenti prevedono le seguenti sigle:

- Wchr, passeggeri che necessitano di sedia a rotelle per raggiungere l'aereo, ma che, pur con difficoltà, possono salire e scendere le scale dall'aereo e raggiungere autonomamente il proprio posto;
- Wchs, passeggeri con difficoltà a salire e scendere dall'aereo, ma autonomi nel raggiungere il proprio posto;
- Wchc, passeggeri con sedia a rotelle completamente immobili, che necessitano dell'assistenza per l'imbarco e lo sbarco, nonché durante il volo. Se il viaggio supera le tre ore, c'è l'obbligo dell'accompagnamento;
- Stcr, disabile in barella;
- Blnd, disabile non vedente;
- Deaf, disabile sordo.

Per ragioni di sicurezza il numero di passeggeri appartenenti alla classificazione Wchc non può superare il numero di due per ciascun volo.

7.3. La mobilità con mezzo privato

7.3.1. La patente speciale A, B, C, D

Il d.l. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), la legge n. 104/92 (artt. 27 e 28) e la legge n. 449/97 hanno allineato l'Italia ai paesi europei in materia di patenti di guida comunitaria.

Anche ai portatori di handicap è consentito ottenere la patente. I mutilati e i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere (d.l. n. 285/92, art. 116, comma 5a), la patente speciale delle categorie A, B, C e della categoria D (solo in caso di traino di un rimorchio leggero). Le suddette patenti sono limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti della Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (d.l. n. 285/92, art. 119, comma 4). Le limitazioni sono riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.

I mutilati e i minorati fisici non possono guidare:

- i veicoli in servizio di piazza o di noleggio per il trasporto di persone;
- i veicoli in servizio di linea;
- le autoambulanze;
- i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

Per ottenere la patente speciale bisogna presentare un'apposita istanza in bollo alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida, allegando:

- la ricevuta del versamento del c/c postale (Tesoreria Provinciale del Tesoro);
- il certificato anamnestico (in duplice copia, compilata dal medico di famiglia o dallo specialista);

-
- le fotocopie della documentazione clinico/patologica;
 - l'autocertificazione della residenza (leggi n. 15/68, n. 127/97, d.p.r. n. 403/98);
 - una foto formato tessera.

A visita medica, esami e guida effettuati, se idonei, viene rilasciata la patente speciale con validità biennale, triennale o quinquennale, a seconda dei casi e della gravità della patologia.

In caso di diniego della patente da parte della Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida, si può presentare ricorso al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, entro trenta giorni a decorrere dalla data della visita medica collegiale contestata, chiedendo di farsi assistere da un medico di propria fiducia; viceversa riprodurre nuova domanda.

Il patentato ordinario, nel caso che diventi disabile, può chiedere alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (modello 22), di essere sottoposto a visita medica per la riclassificazione della patente auto da normale a speciale, allegando certificazione medica probatoria e fotocopia della patente auto posseduta.

7.3.2. Contrassegno speciale

La carenza dei parcheggi in città, a volte l'occupazione abusiva dei posti riservati o la sosta accavallata ai marciapiedi, sono problemi di grande assillo quotidiano.

È un sacrosanto diritto del disabile, e un dovere morale oltre che civile, rimuovere la vettura che occupa abusivamente un parcheggio riservato. Lo stesso diritto vale anche per i cittadini, quando hanno a che fare con veicoli parcheggiati dappertutto e in modo inurbano, e per i bambini che, all'uscita della scuola, spesso sono impossibilitati all'utilizzo dei passaggi pedonali perché sopra vi è parcheggiata un'auto.

Hanno diritto al contrassegno speciale (modello 28) valido su tutto il territorio nazionale (d.m. LL.PP. n. 1176/79, art. 2), tutti i disabili con gravi e persistenti difficoltà motorie e tutti coloro che, per la gravità dell'handicap, non possono autonomamente accedere a mezzi pubblici di trasporto. Il contrassegno definitivo è strettamente perso-nale, ha validità quinquennale e va esposto in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

I veicoli che espongono il contrassegno possono circolare e sostare in molte zone interdette al traffico normale (centri storici, come stabilito dal d.p.r. 503/96).

Non si può sostare mai, anche se muniti di contrassegno, in corrispondenza di: corsie riservate e preferenziali, attraversamenti pedonali zebraati, passi carrabili, spazi di fermata autobus, isole pedonali e ogni qualvolta la sosta costituisce un intralcio al traffico (circolare n. 1030/83 del Ministero dei Lavori pubblici).

È vietato avvalersi delle facilitazioni di parcheggio, anche se munito di contrassegno, se il veicolo non è condotto o al servizio diretto dell'invalido titolare del contrassegno.

Il d.p.r. n. 384/78 prevede appositi parcheggi per agevolare la mobilità dei disabili; la legge n. 104/92, all'articolo 28, impone ai Comuni di mettere a disposizione parcheggi per handicappati, sia in quelli gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

Il contrassegno dà diritto, a richiesta, ad un posto auto «riservato» e gratuito nei pressi del proprio alloggio e luogo di lavoro (in quest'ultimo caso la richiesta va effettuata al Comune dal datore di lavoro, in nome e per conto del dipendente invalido).

L'articolo 49 del d.l. n. 507/93 (in G.U. n. 288/93), sancisce che i portatori di handicap sono esentati dal pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi pubblici (senza tassa passo carrabile e posto auto riservato); l'istanza di esonero va presentata al sindaco e all'Ufficio Tributi (vedere modello 30).

In casi particolari (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posto di lavoro), il disabile può richiedere che nel cartello segnaletico, predisposto dal Comune, sia riportato il numero di targa del veicolo utilizzato dal disabile stesso, onde permettere l'utilizzo esclusivo di quel determinato posto macchina (circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1270/79).

La domanda per ottenere il contrassegno speciale (modello 29) va indirizzata al Comune di residenza (solitamente al comando dei Vigili urbani), allegando il certificato medico probatorio e l'autocertificazione della residenza. L'articolo 381 del collegato fiscale della Legge finanziaria n. 388/2000 ha stabilito che sono esenti dall'imposta di bollo sia la domanda di rilascio sia quella di rinnovo del contrassegno definitivo, non quella per il contrassegno temporaneo.

7.3.3. Agevolazioni fiscali per l'acquisto e/o l'adattamento dell'auto

I disabili con deficit motorio permanente, sensoriale (non vedenti e sordomuti) e psichico o mentale, che acquistano e/o fanno fare l'adattamento del veicolo alla loro disabilità, possono usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi specifiche (riduzione aliquota IVA, detrazione IRPEF, esenzione bollo circolazione, esenzione imposta di trascrizione al PRA) (collegato fiscale, art. 54, comma 3, della Legge finanziaria 2001 n. 388/2000 - circolare n. 46/ dell'11 maggio 2001 del Ministero delle Finanze).

Le agevolazioni

Il disabile, o il familiare di cui è fiscalmente a carico, se acquista un veicolo può contare su quattro benefici fiscali:

- esenzione dal pagamento del bollo auto
- esenzione dalle imposte di trascrizione
- esenzione dalle imposte sui passaggi di proprietà
- IVA agevolata, detrazione IRPEF

A. Esenzione dal pagamento del bollo auto (fatta eccezione per i caravan): è concessa su un solo veicolo per volta, presentando richiesta specifica agli uffici periferici del Ministero delle Finanze, e allegando la documentazione prevista. Non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta.

B. Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: spetta sia per l'acquisto di un veicolo nuovo, sia di un veicolo usato.

C. IVA agevolata al 4% (una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico verificatesi prima della scadenza del quadriennio) per l'acquisto di veicoli (nuovi o usati) con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, purché rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.

Detrazione IRPEF (una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico verificatesi prima della scadenza del quadriennio), pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto, da suddividere, eventualmente, in quattro quote annuali di pari importo. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente dell'agevolazione. La detrazione IRPEF al 19% spetta anche (una volta ogni quattro anni) per le spese di riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione necessaria per la normale usura del mezzo; mentre non spetta per le spese sostenute per la tassa di possesso (bollo), il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Le tipologie di veicoli ammessi alla detrazione sono i medesimi previsti per l'agevolazione IVA, con in più (legge n. 388/2000) gli autocaravan (sempre nella misura del 19% e per un limite di spesa aggiornato periodicamente, ma con pagamento dell'IVA al 20% e del bollo auto), che potranno essere detratti oltre che dai disabili sensoriali anche dai disabili psichici, e dai disabili motori con obbligo di adattamento del mezzo.

Attenzione!

- 1) I veicoli destinati al trasporto di disabili motori devono avere almeno uno dei seguenti adattamenti:
 - pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
 - scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico-co/elettrico/idraulico;
 - braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
 - paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
 - sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
 - sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza); portiera scorrevole.
- 2) Per i veicoli adattati alla guida su indicazione della Motorizzazione civile sono considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.

Soggetti aventi diritto alle agevolazioni fiscali e tributarie: disabili motori, disabili psichici o mentali, disabili sensoriali (non vedenti e sordomuti): in rapporto al tipo di disabilità, variano le agevolazioni, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione necessaria.

A. I disabili motori (titolari di patenti speciali con ridotte o impedito capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida; che hanno richiesto la patente speciale e sono in possesso di certificato di idoneità alla guida; che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati e accompagnati da terzi), o i familiari che li hanno in carico fiscale, sono obbligati ad adattare il mezzo al trasporto se intendono accedere ai benefici fiscali se la disabilità motoria non comporta una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipende da una pluriamputazione, direttamente; non sono obbligati a farlo se, invece, la disabilità è conseguenza di una grave limitazione delle capacità di deambulare o di una pluriamputazione.

Documentazione necessaria per il disabile motore che acquista o importa un veicolo, da consegnare a chi vende il veicolo o all'ufficio doganale

a. Per l'IVA agevolata al 4%

- ⇒ Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa (non richiesti se si tratta di disabile «trasportato»).
- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata.
- ⇒ Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

L'IVA agevolata si applica anche sul lavoro per adattare i veicoli, anche usati, e sulle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli, presentando un'autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.

b. Per la detrazione IRPEF al 19%

- ⇒ Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto ove sia condizione per accedere all'agevolazione.
- ⇒ Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta alla Commissione per l'accertamento dell'handicap (ex legge 104/1992) presso l'ASL di competenza (per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, vale quanto detto sull'IVA agevolata).

c. Per l'esenzione dal bollo auto

La Domanda va inoltrata al competente Ufficio delle Entrate, o, se non è stato ancora istituito, alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando:

- ⇒ Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente speciale) i dispositivi di guida applicati al veicolo; nel caso di grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione l'obbligo di adattamento non sussiste.
- ⇒ Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto o è destinato al trasporto di una persona con grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione).
- ⇒ Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
- ⇒ Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta «ridotte capacità motorie permanenti».

Attenzione!

Per le suddette agevolazioni, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, devono invece presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica dell'ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave –

ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – derivante da patologie – comprese le pluriamputazioni – che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

B. Disabili intellettivi.

Le persone con disabilità mentale e psichica hanno diritto ai benefici fiscali e tributari senza l'obbligo di adattamento del veicolo, a patto che siano invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (sono, perciò, esclusi i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza).

Documentazione necessaria al disabile intellettivo che acquista o importa un veicolo, e da consegnare a chi vende il veicolo o all'ufficio doganale

a. per l'IVA

- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (comma 3 dell'art. 3, legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica.
- ⇒ Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'IVA agevolata.
- ⇒ Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

b. per l'IRPEF

- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (comma 3, art. 3, legge n. 104/1992) derivante da disabilità psichica.
- ⇒ Fattura del veicolo.

c. Per l'esenzione dal bollo auto

La domanda va inoltrata al competente Ufficio delle Entrate, o, se non è stato ancora istituito, alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando:

- ⇒ Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (comma 3, art. 3, legge n. 104/1992) derivante da disabilità psichica.
- ⇒ Autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare il titolare del mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico).

C. Disabili sensoriali (non vedenti e i sordomuti).

Hanno diritto alle agevolazioni legate all'acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati al trasporto, ma solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, e non, invece, di motoveicoli.

Documentazione necessaria al disabile sensoriale che acquista o importa un veicolo, da consegnare a chi vende il veicolo o all'ufficio doganale

Per l'IVA

- ⇒ Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Autocertificazione attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- ⇒ Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

Per l'IRPEF

- ⇒ Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Fattura del veicolo.

c. Per l'esenzione dal bollo auto

La Domanda va inoltrata al competente Ufficio delle Entrate, o, se non è stato ancora istituito, alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando:

- ⇒ Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- ⇒ Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

Nota 1

L'IVA agevolata si applica (circolare n. 46/2001 del Ministero delle Finanze) anche alle prestazioni (e ai pezzi staccati effettivamente destinati all'adattamento, alla guida o al trasporto) effettuate su veicoli che superano i limiti di cilindrata previsti appunto per l'applicazione dell'IVA agevolata (2000 centimetri cubici, oppure con motore diesel sopra i 2800 centimetri cubici).

Nota 2

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, e possono riguardare:

- ⇒ le modifiche ai comandi di guida;
- ⇒ le modifiche alla carrozzeria;
- ⇒ la sistemazione interna del veicolo per consentire l'accesso a bordo del disabile.

In occasione di acquisto i concessionari cureranno direttamente l'inoltro della domanda in quanto sono al corrente della documentazione necessaria.

Per l'esenzione dal pagamento del bollo di circolazione occorre provvedere direttamente (il Ministero delle Finanze ha predisposto moduli appositi rintracciabili anche su Internet).

Tra le agevolazioni va ricordato anche:

- ⇒ che l'ASL contribuisce alla spesa per l'acquisto di protesi motorie extra tariffario, nella misura del 20%, per i titolari di patente speciale con incapacità permanenti (legge 104/92);

⇒ un'ulteriore detrazione della somma forfettaria di un milione dall'imposta lorda per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.

7.3.4. Tabella delle agevolazioni legate alle tipologie di mezzi privati

ad uso dei disabili motori e sensoriali

Tipologia di mezzo	Agevolazioni	Soggetti ammessi
Motocarrozze a tre ruote	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi e motori
Motoveicoli per trasporto promiscuo	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi e motori
Motoveicoli per trasporti specifici	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi e motori
Autovetture	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi, motori e sensoriali
Autoveicoli per trasporto promiscuo	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi, motori e sensoriali
Autoveicoli per trasporti specifici	IVA, detrazione IRPEF esenzione bollo	Disabili intellettivi, motori e sensoriali
Autocaravan	Detrazione IRPEF	Disabili intellettivi e motori

7.3.5. Esonero dall'utilizzo della cintura di sicurezza

Il decreto del Ministero della Sanità (n. 96/89), e il Nuovo Codice della strada (in s.o. G.U. n. 67/94, art. 172 a), sanciscono che, dietro richiesta, alcuni disabili con determinate patologie possono essere esentati dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

L'esenzione va richiesta alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (modello 22), chiedendo di essere sottoposto a visita medica e di ottenere l'esenzione dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, e allegando certificazione medica probatoria e fotocopia della patente auto posseduta. La Commissione dopo la visita medica rilascia l'apposita esenzione scritta, che è bene portare sempre appresso quando si viaggia in auto.

7.3.6. Multe: come fare ricorso se sbaglia il vigile

A volte, ingiustamente, arrivano contravvenzioni molto costose per infrazioni che non abbiamo commesso e che, spesso, chi è munito del contrassegno speciale per i disabili non sa di poter far annullare.

Il caso più emblematico è la multa per divieto di sosta per gli invalidi muniti dell'apposito contrassegno (modello 28).

Le città sono vere giungle di cemento con pochi parcheggi in favore dei disabili, che quasi mai trovano liberi i parcheggi a loro riservati per legge, per cui il più delle volte, loro malgrado, sono obbligati a parcheggiare in luoghi normalmente vietati (doppia fila, divieto di sosta ecc.). I vigili spesso multano egualmente il disabile, anche se è stato esposto lo speciale contrassegno sul cruscotto anteriore e/o posteriore dell'auto.

In queste situazioni è preferibile contestare (d.l. n. 285/92, art. 200) subito la verbalizzazione al vigile, invocando la presenza dell'apposito contrassegno (legge n. 104/92, art. 28; d.p.r. n. 495/92 e n. 503/96), scrivendo sul retro della multa il numero del contrassegno speciale; viceversa, inoltrare entro 60 giorni ricorso scritto al prefetto (d.l. n. 285/92, art. 203; legge n. 340/2000, art. 18), chiedendo, mediante raccomandata A/R, la cancellazione d'ufficio del verbale contestato (allegando fotocopia della multa e del contrassegno). Il ricorso può essere presentato anche al giudice di pace, direttamente, entro 30 giorni. Quasi sempre (eccetto nei casi in cui la sosta è stata d'intralcio al traffico) la multa è cancellata d'ufficio (circolare n. 1030/83, del Ministero LL.PP.). Per essere valide, le multe devono essere contestate subito agli automobilisti, tranne in 5 casi (stabiliti da una recente sentenza della Corte di Cassazione):

- ⇒ attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
- ⇒ sorpasso in curva;
- ⇒ violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
- ⇒ violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- ⇒ eccesso di velocità.

Il ricorso al prefetto è ancora possibile nei casi di vizi procedurali (il ricorso è improponibile se la contravvenzione è stata pagata):

- ⇒ per indebita omissione, ove possibile, della contestazione immediata dell'infrazione al Codice della strada, che costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento (recente sentenza della Corte di Cassazione);
- ⇒ in caso di eccesso di velocità registrato da un vecchio modello di Autovelox, riportato nel verbale con sigla 104/C, perché in tal caso l'automobilista doveva essere fermato per la contestazione immediata;
- ⇒ se il verbale di notifica della multa per eccesso di velocità, misurata con il telelaser, non specifica che l'apparecchio era su cavalletto, portato a mano dall'agente e tenuto immobile;
- ⇒ per prescrizione, se il verbale è consegnato oltre i 150 giorni dalla data dell'accertamento (eccetto il caso che l'automobilista abbia cambiato residenza senza avere tempestivamente modificato l'indirizzo su patente e libretto di circolazione);

-
- ⇒ se il verbale: arriva con l'errata indicazione del veicolo (colore e tipo di veicolo); non indica il luogo della violazione commessa; è privo dell'indicazione delle modalità per il pagamento in misura ridotta; giunge con l'errata indicazione della sanzione amministrativa; contiene l'errata indicazione delle generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo; non corrisponde al vero (l'errore va essere dimostrato con prove e/o testimonianze probatorie); non è firmato da due agenti;
 - ⇒ se il veicolo è stato venduto e/o dato in rottamazione (esibire documenti probatori);
 - ⇒ per prescrizione, se l'automobilista non paga la contravvenzione e riceve la cartella esattoriale dopo cinque anni e quattro mesi;
 - ⇒ se la cartella esattoriale arriva nei termini, ma l'automobilista non ha mai ricevuto il verbale, il ricorso è proponibile se, presso il Comando degli agenti, si accerta: l'assenza della ricevuta della raccomandata di spedizione del verbale; che l'indirizzo del destinatario non è corretto; che la notifica non è avvenuta entro 150 giorni dall'infrazione; che alla notifica non è seguita (a partire dall'ottobre '98) un'ulteriore raccomandata.

Se il prefetto trova fondato il ricorso, ne dispone l'archiviazione; viceversa, arriva un'ordinanza-ingiunzione di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria, oltre alle spese di spedizione.

Fino all' 8 dicembre 2000, se il prefetto rigettava il ricorso, e l'ingiunzione di pagamento recava una data di oltre 210 giorni successiva a quella dell'invio del ricorso, era proponibile il ricorso per prescrizione, da inoltrare al giudice di pace. Dopo l' 8 dicembre 2000, la legge n. 340/2000, all'articolo 18, ha stabilito che il prefetto deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso e, in caso di pronunciamento negativo, la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve essere consegnata entro 120 giorni.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, è consentito il ricorso al pretore o al giudice di pace entro trenta giorni dalla notifica.

7.4. Rischi domestici

Le mura domestiche sono spettatrici di numerosi incidenti: incendi, avvelenamenti, cadute, soffocamenti ecc., che sono da considerarsi veri e propri infortuni sul lavoro. Le categorie più a rischio sono le donne, soprattutto casalinghe, i bambini, i disabili e gli anziani, ma gli incidenti possono accadere a chiunque.

Per i bambini è assolutamente necessario che prese elettriche e manopole del gas siano «irraggiungibili».

In cucina si verificano più della metà degli infortuni casalinghi, e bisogna stare attenti particolarmente al gas (installare rilevatori delle fughe di gas), ai prodotti infiammabili (alcool, trielina, bombolette spray, olio, strofinacci e tovaglioli di carta vanno tenuti a distanza dal luogo di cottura), ai piccoli elettrodomestici (staccare sempre la spina prima di pulire coltelli elettrici, affettatrici, grattugie, spremiagrumi), al ferro da stiro (può provocare un incendio se lasciato acceso e incustodito).

In salotto e in camera da letto bisogna prestare particolare attenzione ai pavimenti (se sono lucidati o a cera possono provocare brutte cadute), ai mobili (per i bambini sono particolarmente pericolosi tavoli o vetrine di cristallo e mobili spigolosi), ai vetri (usare vetri di sicurezza antisfondamento, in quanto proteggono dai ladri, non si rompono a seguito di urti accidentali e non danno luogo a schegge; usare maniglie ben visibili sulle porte a vetri per farle distinguere bene da parte di bambini, ipovedenti e anziani).

Altre precauzioni riguardano i balconi e le scale interne (usare cancelli di protezione adatti, per evitare che i bambini possano rimanere con la testa incastrata), le prolunghe (evitare prolunghe in giro per casa; utilizzare prese fisse per elettrodomestici e lampade; non far passare fili elettrici sotto i tappeti e dietro i mobili; tenere le lampade lontano da tende e tappezzerie; non coprire luci con carta o tovaglioli di stoffa; evitare di lasciare la coperta elettrica accesa), le scalette (devono essere robuste e stabili e riposte dopo l'uso, per evitare che i bambini possano salire e cadere), i camini (non servirsi di benzina o alcool per alimentare la fiamma), le luci (mettere una luce di emergenza, che si accende in caso di black-out).

Nel bagno occorre prestare particolare attenzione all'uso di piccoli apparecchi elettrici (phon, rasoio, radio: quando sono accesi non vanno toccati se si è bagnati, e vanno tenuti lontano da vasca e lavandino, perché l'acqua è un ottimo conduttore di elettricità) e a vasche e docce (usare tappetini antisdrucchiolo per evitare cadute e maniglie di sostegno nella vasca, particolarmente utili per disabili e anziani), e al campanello d'allarme (deve essere facilmente accessibile).

Nota

I danni da aria domestica inquinata sono molto dannosi per la salute dei bambini che, a causa degli allergeni presenti nell'aria, possono sviluppare più facilmente allergie in quanto il loro sistema immunitario non si è ancora completamente formato.

È perciò opportuno assicurare la massima igiene della casa e dell'aria domestica con l'utilizzo di aspirapolvere e di apparecchi che purificano l'aria, per evitare nelle persone, come bambini e disabili, che vivono più a lungo tra le mura domestiche, l'insorgere di fenomeni allergici e di asma.